

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/561 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ).
- (3) Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽³⁾ e dal regolamento delegato (UE) 2016/127.
- (4) Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal ⁽⁴⁾. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) e conformi, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per i lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un'alimentazione complementare di qualità sufficiente. In base a tale parere e al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi, il tenore proteico minimo prescritto dal regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino dovrebbe essere ridotto a 1,6 g/100 kcal.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127,

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GUL 25 del 2.2.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(5):4781.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127, la tabella al punto 2.1 (Formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino) è sostituita dalla seguente:

Minimo	Massimo
0,38 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal)	0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal)